

RICHIESTA DELLO STATUS DI DICHIARANTE AUTORIZZATO CBAM

Come noto, in base all'art. 4 del Regolamento UE 2023/956 "Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato". A tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo Regolamento, prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro, o un rappresentante doganale indiretto, deve presentare domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (DAC), attraverso il registro CBAM di cui all'*Authorization Management Module* disponibile al seguente link: <https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant>.

L'art. 5 del medesimo Regolamento dettaglia altresì le informazioni che dovranno essere fornite nell'istanza suddetta, nello specifico:

- a) nome, indirizzo e recapito del richiedente;
- b) numero codice EORI;
- c) principale attività economica esercitata nell'Unione;
- d) certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
- e) autocertificazione da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
- f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi;
- g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;
- h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.

Inoltre, nelle sezioni 2 e 3 dell'istanza presente nel Registro è possibile, in particolare, inserire documentazione utile a supportare l'Autorità Nazionale Competente nell'istruttoria di autorizzazione.

Tale documentazione, indispensabile per verificare il possesso delle caratteristiche richieste dal Regolamento UE 2023/956 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/486 per ottenere lo status di DAC, è sintetizzata nella tabella riportata di seguito.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9 del regolamento esecuzione (UE) 2025/486 i requisiti di cui all'art 17 par. 2 del regolamento (UE), sintetizzati nella sottostante tabella, dovranno essere posseduti dal richiedente, dalle persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente e dalle persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente.

	EVENTUALI PRECISAZIONI DA REG. UE 2025/486	DOCUMENTI DA PRODURRE	PRECISAZIONI
CRITERI Art. 17 p. 2 Reg. UE 2023/956 (c.d. Reg. CBAM)	Previsioni di cui agli artt. 9 e 10 Reg. UE 2025/486 unitamente ad art. 5 Reg. CBAM	Cfr. anche art. 5 Reg. CBAM	
lettera a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute : - della normativa doganale e fiscale, - delle norme sugli abusi di mercato - delle norme del Regolamento CBAM e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del suddetto regolamento, - non ha riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica <u>nei cinque anni precedenti la domanda</u> ; 	Il criterio risulta soddisfatto se il richiedente: - non risulta essere oggetto di decisioni amministrative o giudiziarie, adottate <u>negli ultimi tre anni</u> , che attestino violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento CBAM o dei suoi atti delegati e di esecuzione; - non ha precedenti di reati gravi connessi alla loro attività economica <u>nei cinque anni precedenti la domanda</u> .	- <u>Allegato 1</u> : dichiarazione sostitutiva dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; - <u>Allegato 2</u> : dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e del casellario giudiziale; - <u>Allegato 3</u> : dichiarazione assenza violazioni in materia di abuso di mercato; - <u>Allegato 4</u> : dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia; - <u>Allegato 5</u> : Eventuale attestazione della titolarità di autorizzazione AEO e relativo numero	

lettera b) Il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento CBAM;	Il criterio risulta soddisfatto se: a) il richiedente non è oggetto di una <u>procedura fallimentare</u>; b) il richiedente <u>non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all'importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria</u>; c) il richiedente dimostra una <u>capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obblighi</u> e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi altra informazione finanziaria; d) il richiedente dispone di <u>un'organizzazione amministrativa idonea all'adempimento degli obblighi</u> stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certificati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.	- <u>Allegato 6</u>: dichiarazione sostitutiva certificato unico debiti tributari; - <u>Allegato 7</u>: dichiarazione di insussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'agente della riscossione; - <u>Allegato 8</u>: dichiarazione assenza di procedure concorsuali; - <u>Allegato 9</u>: Lettera di referenze bancarie (come da facsimile). - <u>Allegato 10</u>: Relazione descrittiva della propria capacità finanziaria ed operativa, contenente l'elencazione dei principali dati necessari alla valutazione da parte dell'Autorità nazionale Competente. Tale relazione deve essere redatta seguendo il format scaricabile dal sito web dell'Autorità stessa.; - <u>Allegato 11 (eventuale)</u>: Dichiarazione fornitura parere ed assenza di collegamento con gli esperti.	Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'art. 17 reg. CBAM, l'autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g).
---	---	---	---

lettera c) il richiedente è stabilito nello Stato membro in cui è presentata la do- manda;		Nessuna documentazione – compilazione dell’appo- sita casella nel Registro CBAM	Indicazione dello Stato membro in cui è stabi- lito e, nel caso in cui vi siano più luoghi di sta- bilimento, precisazione dello Stato membro in cui svolge il maggior numero di operazioni ri- cadenti in ambito CBAM
lettera d) è stato attribuito un nu- mero EORI a norma dell'articolo 9 del reg. (UE) n. 2013/952.		Nessuna documentazione – compilazione dell’appo- sita casella nel Registro CBAM	

In relazione alla documentazione da produrre, si evidenzia come il ricorso ad autocertificazioni ed autodichiarazioni di parte consente all’Autorità competente l’accesso e l’utilizzo di informazioni necessarie per l’istruttoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione, qualora – nel dialogo tra pubbliche amministrazioni – l’ottenimento della documentazione in questione non avvenga nei termini previsti dal Regolamento per l’adozione della decisione. Appare opportuno rammentare che chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con le pene previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Pertanto, nel **Registro CBAM**, l’operatore è chiamato alla corretta e completa compilazione di tutto il modulo *on-line* nel quale dovranno essere altresì allegati – nella sezione 2, al capo *Attached Documents* – i documenti riportati nella tabella di cui sopra, ad esclusione degli allegati 1, 2 e 4 che saranno inseriti sotto la “*Declaration of Honour*”, come indicato nelle immagini sotto riportate.

HOME PAGE

AUTHORISATIONS

New application

My applications and authorisations

My drafts

NOTIFICATIONS

Notifications list

SUBMISSIONS

Submissions list

ACCOUNT

Email preferences

Submit application

Stakeholders details Activity details Financial and operational details

Economic activities *

Main economic activity *

Economic activity identifier *

Economic activity description

2550

Additional economic activities

Goods *

Immagine 1

Immagine 2

È di tutta evidenza come il soggetto autorizzato debba effettuare un automonitoraggio costante delle proprie attività collegate alla normativa CBAM, in quanto – ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 2023/956 – “Il dichiarante

CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente, attraverso il registro CBAM, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 5 del presente articolo, intervenuta dopo l'adozione della decisione che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa”.

La domanda sarà valutata entro 120 giorni¹ di calendario dalla data di ricevimento della stessa.

Si rammenta la possibilità per l'operatore richiedente di presentare esiti di procedure di audit o pareri di esperti in merito ai requisiti più volte citati che potranno essere utilizzati al fine di valutare se i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 siano soddisfatti. Quanto sopra potrà riguardare principalmente il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 17 c. 2, laddove viene richiesta la produzione di una relazione (vedi allegato 10 in tabella) atta a descrivere la capacità finanziaria e operativa del richiedente. È di tutta evidenza che il parere potrà essere reso da soggetti appartenenti a categorie di professionisti che, *ratione materiae*, operano nelle discipline connesse con i requisiti oggetto di verifica e sono iscritti all'albo/ordine professionale² (ad esempio presso: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Registro dei Revisori Legali presso MEF, Consiglio Nazionale Forense, etc...) da almeno tre anni. Appare opportuno precisare che la responsabilità di quanto dichiarato dal richiedente nell'istanza, comprensiva dei pareri resi dagli esperti, ricade pienamente nella sfera personale e professionale dello stesso. Per l'eventuale produzione della documentazione in questione, si invita a prendere visione di quanto riportato all'allegato 11.

Infine, si evidenzia come i dati personali registrati nel registro CBAM, istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, sono trattati, nel rispetto della normativa di settore (Reg. UE 2016/679) ai fini delle misure relative alla concessione e alla revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

*** ***** ***

Con successive istruzioni verranno fornite indicazioni in merito ad ulteriori aspetti di interesse come, ad esempio, le attività di sospensione/revoca/riesame delle autorizzazioni, le modalità di fornitura della garanzia – ove prevista – e il trattamento riservato ai dichiaranti CBAM autorizzati per l'importazione dell'energia elettrica.

¹ Ad esclusione delle domande presentate prima del 15 giugno 2025 per le quali i giorni di calendario previsti sono pari a 180. Sono previste ulteriori deroghe a norma dell'art. 5 del Reg. UE 2025/486.

² L'operatore che richiede il parere avrà cura di verificare che il professionista abbia:

1. un attestato rilasciato dall'albo/ordine professionali di appartenenza in merito al regolare pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale;
2. un attestato di effettiva partecipazione a adeguata attività formativa di aggiornamento negli ultimi tre anni.